

ESTRATTO DELLO STATUTO
ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE
FED.I.OR.AM. - Federazione Italiana Orchestre Amatoriali

Articolo 1

È costituita ai sensi della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione Sociale e culturale "Federazione Italiana Orchestre Amatoriali" abbreviato "FED.I.OR.AM".

Articolo 2 (Oggetto Sociale, scopi e attività).

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non violenta. Non ha finalità di lucro e il suo oggetto è svolgere attività di utilità sociale e promozione culturale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Tutte le cariche sono elettive. L'ordinamento interno è democratico e ispirato a criteri di uguaglianza dei diritti. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. Le finalità che si propone sono: mettere in rete le diverse orchestre amatoriali e giovanili presenti sul territorio italiano, promuovere lo scambio culturale e la coesione sociale attraverso la pratica della musica; favorire l'attività musicale nel tempo libero, la socializzazione delle persone attraverso il suonare, la valorizzazione del patrimonio musicale Europeo, Italiano e locale; promuovere attraverso l'interazione musicale la disciplina e la convivenza civile; sostenere le motivazioni e le competenze degli amatori e dei dilettanti; promuovere forme di rete, aggregazione, solidarietà e condivisione attraverso la pratica musicale; promuovere la cultura e l'arte favorendone il diritto e l'accesso; rappresentare le orchestre amatoriali italiane presso istituzioni amatoriali internazionali quali, a titolo esemplificativo, EoFed e WFAO.
3. Al fine di perseguire i propri scopi l'Associazione può organizzare attività quali: creare un punto di riferimento per la pratica musicale di musicisti e appassionati di tutta Italia e stranieri; fornire servizi e agevolazioni per i propri Soci, o a quelli di Associazioni collegate, in relazione alla pratica della musica; organizzare in proprio o promuovere manifestazioni, gite, raduni e viaggi a scopo musicale; organizzare in proprio o promuovere corsi di musica d'insieme; pubblicare materiale informativo utile a realizzare le finalità dell'Associazione, diffonderne la missione e valorizzarne le attività; costituire e supportare gruppi musicali che realizzino concerti, lezioni concerto e qualunque altra attività musicale di alto valore formativo e culturale; cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente, della cultura, della musica e della solidarietà tra gli uomini e tra i popoli; partecipare a rassegne nazionali e internazionali favorendo gli scambi culturali con complessi vocali e musicali italiani e non; qualsiasi altra attività connessa al conseguimento delle finalità istituzionali come individuate dal D.Lgs 460/97. Le è fatto invece divieto di intraprendere attività diverse o non connesse a quelle istituzionali.

Articolo 3 (Soci).

1. Sono ammesse all'Associazione in qualità di "Soci Ordinari" tutte le associazioni orchestrali amatoriali o giovanili, formali o informali, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i regolamenti. Possono chiedere di aderire all'Associazione Enti, Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica purché si riconoscano nel presente Statuto ed espressamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento degli scopi indicati nello stesso.
2. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta con delibera inappellabile. Se il richiedente è un ente, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona dotata di idonei poteri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie e complete generalità e impegnarsi a versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Le iscrizioni sono tacitamente rinnovate ogni anno.
3. Sono "Soci Fondatori" i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo. Sono "Soci Sostenitori" i Soci Ordinari che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver sottoscritto particolari liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione. Sono "Soci Onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi secondo le regole del presente Statuto. I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare i Soci hanno diritto di accesso presso la sede dell'Associazione ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
5. Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito e svolgerà la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Avrà diritto al solo rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo le possibilità dell'Associazione stessa e solo se concordato preventivamente con il Presidente.
6. I Soci devono versare entro il 30 Gennaio di ogni anno la quota sociale e rispettare il presente Statuto, le delibere degli organi sociali dell'Associazione ed eventuali regolamenti interni. La qualità di associato non è trasmissibile. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e onestà, in rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.